

CITTA' DI AMANTEA

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2017

Ai sensi dell'art.252 D.Lgs 18.08.2000 n.267

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 1 del 27.01.2023

OGGETTO: ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 31/12/2015 -ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno Duemilaventitre il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 11,00 nella Sede comunale si è riunito l'Organo straordinario di liquidazione del Comune di Amantea nelle persone dei Sigg. Dott.ssa Maria Chiellino e Dott. Giuseppe Giacomantonio in qualità di componenti.

E' collegato da remoto la Dott.ssa Maria Angela Ettore in qualità di presidente dell'Osl

PREMESSO

CHE il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di Amantea con delibera n.55 del 28.04.2017, esecutiva, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.Lgs 267/2000;

CHE con D.P.R. in data 15 Settembre 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione, come sopra riportata, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

CHE in data 22.09.2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato dalla Prefettura UTG di Cosenza ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione,

CHE con delibera n. **1 del 25/09/2017** l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

CHE l'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma di conseguenza non può essere intestatario di un'autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;

CHE che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;

CHE le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali"*;

CHE le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *"relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."*;

CHE le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *"le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute."*;

VISTO

il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."*;

PRECISATO

CHE per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 e per i quali i commi 222-

229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

RITENUTO

di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO

l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTA la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023);

RITENUTO di provvedere in merito;

A MAGGIORANZA

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportati,

DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

DI DELEGARE il dott. Emilio Caruso, responsabile del servizio tributi del comune di Amantea agli adempimenti inerenti la trasmissione all'Agenzia delle entrate-riscossione della comunicazione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022;

DI TRASMETTERE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione regolamentare esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Alle ore 12.30 la seduta è sciolta

Letto confermato e sottoscritto


ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'M. S. P.'.

I Componenti



Two handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is cursive and appears to be 'G. P.' and the second signature is cursive and appears to be 'R. C.'.

Dettaglio Pubblicazione

Informazioni Pubblicazione

ATTUALMENTE ON LINE

Anno Reg. 2023

Numero Reg. 108

Stato ASSEGNATA DATA PUBBLICAZIONE

GG Pubblicazione 15

Pubblicazione 27-01-2023

Fine Pubblicazione 11-02-2023



Tipo Documento ATTI O.S.L (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE)

Categoria ATTI O.S.L (ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE)

Mittente COMUNE DI AMANTEA

Oggetto ESERCIZIO DELL'OPPOSIZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL01/01/2000 AL 31/12/2015 ART. 1, COMMA 229 DELLA L.29 DICEMBRE 2022, N.197

Data Ritiro/Restituzione

Allegato 1  

Operazioni su Pubblicazione

N.	Stato	Utente	Data	Ora
1	INSERITA	F.CORDIALE	27-01-2023	13:21
2	ATTESA PUBBLICAZIONE	F.CORDIALE	27-01-2023	13:21
3	ASSEGNATA DATA PUBBLICAZIONE	F.CORDIALE	27-01-2023	13:21

Informazioni Interne

Messo CORDIALE FRANCESCO

Note

Note Ritiro/Restituzione

Chiudi